



# *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI  
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore  
Ufficio QTC – II – Riconoscimento e vigilanza Organismi di controllo – Rintracciabilità -  
Biotecnologie

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

Prot. 120359

Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1993, n° 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario ) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241, riguardante i termini ed i responsabili dei procedimenti ;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300 “ riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n° 59 ;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n° 499, “ Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale “ ;

Visto in particolare, l'articolo 4 della suddetta legge n° 499/99, relativo al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n° 5001 del 13.02.2002 ed in particolare quanto previsto in ordine all'azione relativa alla raccolta, elaborazione e diffusione d'informazione dei dati ecc. ;

Visto il Regolamento CE n° 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione e della sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi ed in particolare l'articolo 18;

Visto l'articolo 1, comma 2, lett. n) della legge n° 38 del 7 marzo 2003 ;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 2002 e 17 febbraio 2003 ;



# *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI  
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore  
Ufficio QTC – II – Riconoscimento e vigilanza Organismi di controllo – Rintracciabilità -  
Biotecnologie

Considerata la necessità di determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi in relazione alle iniziative dirette alla definizione degli strumenti attinenti la tracciabilità, anche differenziata per filiera, dei prodotti alimentari in coerenza con il citato Reg. 178/2002, prevedendo nel contempo adeguati sostegni alla loro diffusione.

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge 241/90, l'Amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare ;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

#### Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la concessione degli aiuti pubblici per la realizzazione di studi e modelli operativi per l'attivazione di processi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroindustriali ;
2. Ai fini di cui al comma 1, sono ammessi a contributo i progetti presentati da soggetti pubblici e privati rivolti alla generalità dei cittadini o a particolari categorie, da realizzare attraverso iniziative di carattere internazionale, nazionale, regionale e/o interregionale.

### **ART. 2**

#### Priorità

Nell'assegnazione dei contributi verrà data priorità ai progetti presentati da enti ed istituzioni pubbliche, nonché ad iniziative che presentano caratteristiche di continuità con progetti già precedentemente approvati.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI  
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore  
Ufficio QTC – II – Riconoscimento e vigilanza Organismi di controllo – Rintracciabilità -  
Biotecnologie

## **ART. 3**

### Criteria di erogazione di contributo

1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere erogati :

- al 99% della spesa ammessa per le associazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici, che possiedono adeguate competenze tecnico – scientifiche nel settore agroalimentare e della sicurezza alimentare.
- al 95% della spesa ammessa per gli enti di ricerca economici di diritto pubblico e non;
- al 60% della spesa ammessa per gli altri enti privati di ricerca del settore agricolo non riconducibili alle precedenti categorie.

Sul finanziamento concesso può essere erogata, su richiesta, una anticipazione del 20% sull'ammontare complessivo del contributo concesso. Il restante 80% può essere liquidato a saldo dietro presentazione di rendicontazione tecnico – contabile, previa valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 6, c.1., oppure a stati di avanzamento di lavori ( S.A.L. ) dietro presentazione della documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta;

Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione della Commissione di cui all'art. 6, c. 1, qualora le medesime dovessero eccedere il 20% delle singole voci del preventivo ;

Le spese ammesse sono considerate al netto dell'IVA, tuttavia tale imposta potrà essere riconosciuta qualora l'Ente documenti che il proprio regime fiscale non ne consente il recupero e quindi costituisce costo a carico;



# *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI  
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore  
Ufficio QTC – II – Riconoscimento e vigilanza Organismi di controllo – Rintracciabilità -  
Biotecnologie

## **ART. 4**

### Modalità di presentazione delle domande

1. Le istanze concernenti la richiesta di contributo per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1, devono essere presentate al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi – Direzione Generale per la Qualità dei prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Via XX Settembre n° 20 – 00187 Roma .
1. Le istanze devono riferirsi espressamente alle iniziative di cui all'art. 1, c. 1 e devono essere formulate come segue :
  - Progetto esecutivo, sottoscritto dal Presidente, dal legale rappresentante o da un suo delegato;
  - Relazione relativa al programma da svolgere, corredata da preventivo finanziario per ogni singola voce di spesa;
  - Dichiarazione con la quale si dà atto che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici: in caso contrario occorre indicare l'Ente e la misura del contributo;
  - Presentazione della documentazione specificatamente prevista dalla vigente normativa.

## **ART. 5**

### Tempi di presentazione della domanda

1. Le domande concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 1 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno finanziario.
2. L'Amministrazione potrà prendere in considerazione le domande pervenute oltre i termini fissati nel caso in cui esistono i fondi in bilancio e che sia in grado di procedere all'istruttoria.



# *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI  
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore  
Ufficio QTC – II – Riconoscimento e vigilanza Organismi di controllo – Rintracciabilità -  
Biotecnologie

## **ART. 6**

### Valutazione delle istanze

1. La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri del presente decreto da parte di apposita Commissione tecnica, istituita con decreto del Capo Dipartimento.
2. L'istruttoria per l'ammissibilità dei progetti, svolta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 4, c. 1 è diretta a valutare :
  - la compatibilità del progetto con il campo di applicazione di cui all'art. 1, c. 1 ;
  - la valenza dell'iniziativa in relazione agli obiettivi prefissati dal progetto presentato ;

## **ART. 7**

### Ammissione a contributo

1. Il Ministero comunica agli interessati le deliberazioni assunte in merito all'ammissione a contributo,.

## **ART. 8**

### Verifica, Approvazione e realizzazione dei progetti

1. L'esatta corrispondenza, congruità e legittimità delle spese sostenute per la corretta esecuzione dei progetti approvati e la liquidazione delle spese rendicontate per la loro realizzazione, saranno oggetto di verifica da parte di una Commissione amministrativa – finanziaria.



# *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI  
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore  
Ufficio QTC – II – Riconoscimento e vigilanza Organismi di controllo – Rintracciabilità -  
Biotecnologie

## **ART. 9**

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali [WWW.politicheagricole.it](http://WWW.politicheagricole.it), ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, lì 3 maggio 2004

Firmato il Capo Dipartimento

Registrato presso l'Ufficio Centrale del Bilancio del MIPAF in data 14 maggio 2004 prot. 1054/II